

infima condizione di *Servitorii*, a' quali lasciarono quelle Mansionarie, che essi non potevano o volevano esercitare. Se i Capitoli non avessero avuto l'avvedutezza di adottar questi membri come *Servidori*, subito che erano fatti *de gremio*, o inseriti e ascritti in una Chiesa, dovevano tutti partecipare *pro ratione meritorum* della Mensa Ecclesiastica, secondo la vecchia disciplina, la quale si conservò in Venezia oltre il Secolo XIII. In fatti non si vede equa ragione, come i Cherici Minoristi, i quali finalmente poi sono persone libere, e possono abbandonare la propria Chiesa, e depor l'abito clericale, in tutte le Chiese siano a parte della Mensa del Capitolo, e non lo siano poi i Sacerdoti e Cherici Sacri, i quali non possono più lasciare la loro Chiesa. Sebbene però abbiano avuta quell'avvedutezza, pure dal *Partidor* di S. Gio: Bragora del 1457, recato al n. 589, si vede, come ancora i Capitoli conservassero qualche vestigio dell'antiche distribuzioni, e come riconoscessero l'anzidetta verità per rapporto ai *Zaghi*.

668) Dopo l'accettazione del Concilio di Trento pubblicata in Venezia nel 1564, 8 Settembre, come più distesamente diremo a suo luogo, non dovendosi più ordinare alcuno senza titolo di beneficio o patrimonio, nè comportando la condizione del nostro Clero, che tutti avessero benefizj sufficienti, o fondo patrimoniale, fu mestieri di mandar, che si potesse ordinare *titulo Servitutis*. Erasi veramente per alcuni anni in qualche modo provveduto, col prendere in luogo di patrimonio un'idonea fidejussione del vitto e vestito de-